

# SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIV LEGISLATURA —————

## 2<sup>a</sup> COMMISSIONE PERMANENTE

(Giustizia)

---

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE

20° Resoconto stenografico

SEDUTA DI MARTEDÌ 17 SETTEMBRE 2002

---

**Presidenza del presidente Antonino CARUSO**

**I N D I C E****DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE**

**(1577) Modifiche al codice di procedura penale in materia di applicazione della pena su richiesta delle parti**, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Pisapia; Palma ed altri; Vitali

(Discussione e rinvio)

PRESIDENTE . . . . . Pag. 3, 7, 15

ZICCONI (FI), relatore . . . . . 3, 6, 7 e passim

ZANCAN (Verdi-U) . . . . . 6, 7

\* FASSONE (DS-U) . . . . . 10

**(1272) Deputati FANFANI e CASTAGNETTI. – Modifiche al codice penale e al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, in materia di omissione di soccorso**, approvato dalla Camera dei deputati

**(1112) SCALERA. – Norme in materia di omissione di soccorso stradale**

(Discussione congiunta e rinvio)

PRESIDENTE . . . . . Pag. 15, 19

MAGISTRELLI (Mar-DL-U), relatrice . . . . . 15

---

**N.B.: I testi di seduta sono riportati in allegato al Resoconto stenografico.**

*L'asterisco indica che il testo del discorso è stato rivisto dall'oratore.*

*Sigle dei Gruppi parlamentari: Alleanza Nazionale: AN; Democratici di Sinistra-l'Ulivo: DS-U; Forza Italia: FI; Lega Padana: LP; Margherita-DL-l'Ulivo: Mar-DL-U; Per le Autonomie: Aut; Unione Democristiana e di Centro: UDC; CCD-CDU-DE; Verdi-l'Ulivo: Verdi-U; Misto: Misto; Misto-Comunisti italiani: Misto-Com; Misto-Lega per l'Autonomia lombarda: Misto-LAL; Misto-Libertà e giustizia per l'Ulivo: Misto-LGU; Misto-Movimento territorio lombardo: Misto-MTL; Misto-MSI-Fiamma Tricolore: Misto-MSI-Fiamma; Misto-Nuovo PSI: Misto-NPSI; Misto-Partito repubblicano italiano: Misto-PRI; Misto-Rifondazione Comunista: Misto-RC; Misto-Socialisti democratici italiani-SDI: Misto-SDI; Misto Udeur-Popolari per l'Europa: Misto-Udeur-PE.*

*I lavori hanno inizio alle ore 15,30 .*

#### **DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE**

**(1577) Modifiche al codice di procedura penale in materia di applicazione della pena su richiesta delle parti**, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Pisapia; Palma ed altri; Vitali (Discussione e rinvio)

**PRESIDENTE.** L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge n. 1577, già approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Pisapia; Palma ed altri; Vitali.

Avverto che su tale disegno di legge è pervenuto il seguente parere della 1<sup>a</sup> Commissione permanente: «Esaminato il disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di competenza, parere favorevole, osservando tuttavia che le modificazioni introdotte dall'articolo 3 all'articolo 629 del codice di procedura penale rendono opportuna la conseguente sostituzione della rubrica dell'articolo 629, recante "Condanne soggette a revisione", con la seguente: "Sentenze soggette a revisione"».

Ha facoltà di parlare il relatore, senatore Ziccone.

**ZICCONI, relatore.** Signor Presidente, si tratta di un disegno di legge, approvato all'unanimità in sede deliberante dalla Commissione giustizia della Camera dei deputati, che risulta dall'unificazione di diversi disegni di legge a firma di rappresentanti di vari Gruppi politici. Ho affrontato il suo esame tenendo conto anche del risultato finale che è stato raggiunto alla Camera, quello appunto di un voto all'unanimità; ho quindi soprattutto cercato di cogliere le ragioni di convergenza che hanno ispirato alcuni istituti e alcune regole.

Mi sembra che su alcune questioni, su cui mi soffermerò dopo, la convergenza sia equilibrata e valida. Rimango invece perplesso in merito ad altri aspetti, che rappresentano pur sempre uno sforzo non semplice di convergenza ma sui quali i miei dubbi restano, proprio per l'impatto con alcuni principi importanti; essi mettono forse a rischio l'obiettivo del provvedimento, nel senso da tutti auspicato, quello cioè di uno snellimento dell'attività giurisdizionale attraverso questo rito alternativo, che fra tutti è il più semplice e rapido, in grado di far diminuire realmente il numero dei processi ancora pendenti.

Stiamo esaminando un testo unificato che modifica anche gli articoli 444 e 445 del codice di procedura penale, che si occupano appunto dell'applicazione della pena su richiesta delle parti, un istituto che, fin dalla sua introduzione nel codice, è stato sempre considerato molto importante

per la possibilità di pervenire ad una vera e propria deflazione sostanziale del numero dei processi penali. Si tratta di un istituto che poggia essenzialmente su un potere discrezionale delle parti, sull'accordo che da queste prende inizio e che poi, sottoposto al controllo del giudice in coerenza con i principi che regolano l'obbligo dell'azione penale nella Costituzione italiana, può pervenire ad un risultato molto rapido e veloce rispetto al normale *iter* del processo che nei vari gradi diventa certamente molto più lungo e complesso.

Lo scopo principale, che è quello di aumentare il ricorso delle parti al patteggiamento, è raggiunto attraverso la prima modifica dell'articolo 444 del codice di procedura penale, primo comma, che permette il ricorso a questo istituto anche per una pena dell'entità di cinque anni. L'accordo su questo termine è stato raggiunto attraverso una serie di altre proposte che sono state avanzate nel dibattito, che è stato lungo in dottrina e anche nell'opinione pubblica. Si è parlato addirittura di introdurre l'istituto per reati puniti con l'ergastolo; altre tesi invece, propendevano, proprio per una sorta di rispetto e di conservazione del principio dell'ufficialità dell'azione penale, che nel nostro ordinamento ha indubbiamente una tradizione molto forte, per un orientamento tendenziale verso i reati minori.

L'accordo raggiunto sul limite di pena di cinque anni sicuramente amplia notevolmente l'istituto, nel senso che i reati per i quali esso potrà essere applicato sono certamente molto più numerosi di quelli che rientravano nella previsione originaria, che si riferiva al termine di due anni. Lo ripeto, si tratta di una scelta di equilibrio: cinque anni è un termine molto rilevante, nel senso che è possibile, secondo me, un'applicazione, non dico generalizzata, ma di certo per un grandissimo numero di reati. E ciò sicuramente avrà conseguenze di vasta portata.

Altra problematica affrontata dal disegno di legge è se, a prescindere dall'entità della pena, fosse opportuno prevedere l'applicazione dell'istituto anche per alcuni reati particolari. Secondo un primo orientamento, occorre escludere la sua applicazione per alcune fattispecie, soprattutto quelle concernenti la delinquenza organizzata, i reati di mafia e un certo numero di ipotesi che sono già soggette ad un trattamento abbastanza particolare nel nostro codice di procedura penale. In questo caso esprimo alcune perplessità.

Invece, si è deciso di introdurre l'articolo 1, capoverso 1-*bis*, che, con riferimento ai delitti di cui all'articolo 51, commi 3-*bis* e 3-*quater*, del codice di procedura penale nonché nei confronti dei delinquenti abituali, professionali, per tendenza e dei recidivi, ai sensi dell'articolo 99, quarto comma, del codice penale, stabilisce che l'ammissione al patteggiamento è subordinata, in caso di pena detentiva superiore ai due anni, al fatto che non permangano conseguenze dannose e pericolose del reato eliminabili da parte dell'imputato. In sostanza, si è voluta introdurre una condizione che evidentemente dovrebbe rendere più difficile il ricorso al patteggiamento. È chiaro che l'interesse dell'imputato è quello di vedersi inflitta una pena meno grave.

Apro una parentesi: da questo punto di vista non è stata prevista, come per altre ipotesi, una riduzione fissa di pena, cioè fino ad una certa quantità. La diminuzione di un terzo è ragionevole, soprattutto se si tiene conto che nel nostro ordinamento le attenuanti generiche incidono già per un terzo della pena. Questo scopo e questo effetto possono giustificare il ricorso a tale istituto. Il limite che si è portato è quello espresso nella seguente dizione: per quei reati che hanno già un trattamento particolare più severo, si è stabilito che «l'applicazione della pena ai sensi del comma 1 è subordinata al fatto che non permangano conseguenze dannose o pericolose del reato eliminabili da parte dell'imputato».

Si è già acceso un dibattito sull'interpretazione dell'espressione «conseguenze dannose o pericolose del reato», che è stata introdotta nella legge. Le perplessità che alcuni componenti della Commissione giustizia della Camera hanno rappresentato sono molto valide. Non credo che tale espressione si possa considerare di pacifica interpretazione perché ci si riferisce essenzialmente a reati di associazione di stampo mafioso. Ci si interroga sulle conseguenze del reato che non devono permanere dannose o pericolose e che sono eliminabili da parte dell'imputato. Come è stato detto da alcuni giuristi, non vorremmo che questo venisse interpretato nell'unico modo possibile o quasi, cioè nella direzione della spinta al pentimento. Ad esempio, per il reato associativo, il solo modo per eliminare le conseguenze dannose o pericolose del reato è quello di fare in modo che l'associazione venga meno complessivamente. È stato giustamente detto che questa sarebbe stata un'interpretazione illogica e fuorviante e che quindi si poteva stare tranquilli. In seguito alcuni hanno obiettato che in questo modo si rischiava di ripristinare una sorta di obbligo al risarcimento del danno; a questa obiezione è stata data risposta negativa perché sono state bocciate quelle proposte che tendevano a stabilire che in tale ipotesi venisse risarcito il danno, con una determinata procedura che alla fine vedeva, nella prevalenza dell'interesse pubblico all'entità della pena, l'intervento finale del giudice.

Esprimo le mie perplessità perché non riesco a capire con molta chiarezza, salvo procedere ad alcune precisazioni letterali che permetteranno di capire meglio l'ambito di applicazione, quale sia il suo significato. In effetti sussiste una duplice preoccupazione sia per le interpretazioni che eliminano di fatto questa condizione così importante, sia per le interpretazioni che finiscono con eliminare la possibilità del patteggiamento per questo tipo di reato. Infatti, alcuni hanno considerato questa condizione quasi come una sorta di sbarramento per quel tipo di reato.

L'articolo 2 del disegno di legge incide sull'articolo 445 del codice di procedura penale. Sono le norme che regolano gli effetti del patteggiamento e che riguardano il problema generale di come il patteggiamento debba essere considerato rispetto agli effetti che può produrre e quindi rispetto alla vera e propria sentenza di condanna. Non intendo ripetere quello che è noto a tutti, ma ricordo che c'è una tendenza sia di interpretazione della dottrina sia, soprattutto, di recenti atti legislativi e di interpretazione giurisprudenziale – non soltanto penale ma anche amministra-

tiva – che tende ad avvicinare sempre di più la sentenza penale vera e propria di condanna al patteggiamento. Però è anche vero che qualche distinzione si ritiene di dover continuare ad operare, nel convincimento che alcune conseguenze possano scoraggiare l'applicazione dell'istituto.

C'è un elemento su cui riflettere in modo particolare. Presso la Camera dei deputati è stato raggiunto su questo punto uno strano compromesso perché si sono distinti due tipi di sentenze di patteggiamento: il patteggiamento per una pena di due anni e quello che invece fa riferimento a una pena superiore ai due anni. La regola, così posta, potrebbe portare a stabilire una differenza di trattamento solo in relazione all'entità della pena e non al tipo di reato, con una trasposizione di ipotesi di gravità di reato che, a mio avviso, ancora meno giustificerebbe in questa ipotesi i limiti che sono stati posti. Ma è il limite in sé che mi lascia perplesso perché se si ritiene che il patteggiamento, per poter essere uno strumento realmente efficace, abbia bisogno di limitazioni e di differenziazioni rispetto alla sentenza penale di condanna, in questo caso sarebbe opportuno non fare distinzioni ed eliminare, anche per questo tipo di reato, almeno alcune conseguenze.

Le conseguenze che residuano rispetto all'applicazione del patteggiamento per i reati che superano nella pena che viene concordata i due anni sono di vario tipo. La mia perplessità riguarda tutta la differenziazione ma posso capire che la pena superiore possa essere indice di una maggiore pericolosità, anche se il nostro sistema, per la verità – si tratta altrimenti di stravolgere tutto il sistema sul piano dei principi – ha sempre continuato a distinguere la pericolosità rispetto alla quantità della pena, in quanto si tratta di concetti completamente diversi. Se non dovesse essere più così, dovremmo trasformare tutto il codice. Comunque, forse possiamo considerare relativamente valida l'equazione tra pena più grave e delinquente più pericoloso per l'applicazione delle diverse misure di sicurezza. Però, per quanto riguarda la condanna al pagamento delle spese del procedimento, per quanti sforzi possa io fare, non riesco a capire per quale ragione una pena patteggiata di tipo più grave dovrebbe non poter eliminare, ad esempio, la condanna al risarcimento del danno.

Mi dichiaro senz'altro favorevole alle correzioni introdotte all'articolo 3. Non siamo in presenza di una sentenza di condanna vera e propria, però gli effetti che comporta il patteggiamento aumentano sempre di più e la sentenza di patteggiamento si sta avvicinando alla sentenza di condanna, in rispetto del principio che la verità va ribadita a favore del condannato o di colui che comunque si è autogiudicato colpevole.

ZANCAN (*Verdi-U*). D'altra parte, l'ha già detto la Corte di Cassazione.

ZICCONI, *relatore*. Questo principio, peraltro, era stato già introdotto a livello interpretativo. Quindi, ora è opportuno che tale principio venga consacrato in una norma di legge, con la quale sono perfettamente d'accordo.

Infine, all'articolo 4 è prevista una norma transitoria riguardo alla possibilità di applicazione del patteggiamento. Qui non posso che far riferimento alle ragioni che stanno dall'una e dall'altra parte. Anzitutto, c'è il diritto alla parità di trattamento, ma in effetti oggi vengono introdotte opportunità prima non esistenti. Per i processi pendenti si persegue sempre lo scopo di eliminare la pendenza del procedimento: la scelta operata è quella di permettere sostanzialmente un'applicazione retroattiva – so che è un'espressione tecnicamente sbagliata – prescindendo dal termine di decadenza introdotto nella legislatura precedente.

L'articolo 4 prevede infatti che dell'istituto del patteggiamento possano avvalersi anche soggetti coinvolti nei processi in corso alla data di entrata in vigore della nuova legge nei quali sia decorso il termine previsto dall'articolo 446, comma 1, del codice di procedura penale.

In questa disposizione transitoria si usa l'espressione «in corso di dibattimento» e sottolineo che a mio parere essa dovrebbe essere interpretata nel senso di limitare l'operatività della norma transitoria ai soli processi di primo grado.

ZANCAN (*Verdi-U*). Bisognerebbe chiedere alla Camera dei deputati un'interpretazione della norma.

ZICCONI, *relatore*. A mio avviso, non c'è teoricamente motivo per interpretarla diversamente. È chiaro che l'applicazione in sede di dibattimento di secondo grado porrebbe il problema in termini ancora più eccezionali e pericolosi, perché saremmo in presenza di ipotesi in cui c'è già una sentenza di condanna, con una pena inflitta. La possibilità del patteggiamento di una pena già espressa con una sentenza di condanna secondo me sarebbe molto più delicata. Riconosco però che anche quello di secondo grado è un dibattimento.

Per concludere, mi riservo, in relazione all'esito della discussione generale, di presentare alcuni emendamenti. Allo stato, non posso che esprimere perplessità sul testo finale che è stato approvato all'unanimità dalla Camera dei deputati. Si è discusso di fattispecie completamente diverse, come l'ammissione o meno del patteggiamento per alcuni reati o per pene più alte, mentre alla fine si è trovata una conclusione e una unità sull'ammissione, con effetti più limitati. Questo salto logico a mio avviso non è giustificato. In quella sede anche il rappresentante del Governo si dichiarò contrario alle modifiche introdotte, richiamando proprio quei principi che io ho ricordato.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

ZANCAN (*Verdi-U*). Presidente, dichiaro la mia assoluta contrarietà a questo disegno di legge. Cercherò di convincere i colleghi circa lo stravolgimento del processo penale che esso comporta, non solo al fine di ottenere in questa sede delle modifiche ma soprattutto per ottenere la trasmissione dello stesso all'esame dell'Aula, esito questo che, come è

noto, può essere conseguito con una richiesta sostenuta da almeno un quinto dei componenti della Commissione. Secondo me, in una materia così delicata, che stravolge veramente l'intera filosofia, se posso usare questo termine, del procedimento sarebbe opportuna la scelta della sede pubblica dell'Aula del Senato.

Cerco di sintetizzare le mie obiezioni. La sentenza di patteggiamento, come è ritenuta attualmente, è una sentenza che non comporta un accertamento di responsabilità. Ci sono ben tre pronunciamenti delle Sezioni unite della Corte di Cassazione, che hanno affermato tale principio. La giurisprudenza delle Sezioni unite è stata contrastata dalla giurisprudenza del TAR, giustamente preoccupata di salvare gli effetti del patteggiamento in cause di lavoro piuttosto che in licenziamenti di pubblici dipendenti che hanno patteggiato fatti di reato. Ma ripeto che l'insegnamento della Cassazione è nel senso che la sentenza di patteggiamento non comporta accertamento di responsabilità; questo si verifica già nel ristretto confine della previsione del patteggiamento per pene fino a due anni di reclusione, a seguito di questo fenomeno di «fuga dalla giurisdizione», uno dei segni più deprecabili del *trend* giurisprudenziale attuale. Quindi, ad esempio, se un mio parente viene ucciso in un incidente stradale non potrò sapere chi è responsabile di questo fatto, sia pure per colpa, né glielo potrò dire perché non disporrò di questo riconoscimento derivante da una sentenza.

Se lo scopo primo della giurisdizione non è allora tanto quello di sanzionare ma di chiudere il *vulnus* che la violazione di un patto sociale provoca, il fatto che già ci sia questo *non liquet* del processo rispetto ai due anni è già un punto grave e serio che soltanto per ragioni di efficienza si è tollerato fino adesso. Ora questo *non liquet* si estende a fatti gravissimi; verranno patteggiati gli stupri, tutti i reati contro la pubblica amministrazione, tutti i tentati omicidi, quindi fatti di una gravità estrema idonei a suscitare grosso sconcerto nell'ambiente sociale, e non ci sarà un riconoscimento di responsabilità. Io le conosco, perché le ho sentite, le giustificazioni di chi ha patteggiato due anni per corruzione: «Sono innocente; è stata una scelta tecnica suggerita dal mio avvocato» (forse dovrebbero risparmiarsi il «suggerita dal mio avvocato», ma glielo perdono). Non voglio ascoltare simili giustificazioni senza riconoscimento di responsabilità anche per fatti gravissimi, per i quali la ferita rimane aperta.

Questa è allora la prima fondamentale obiezione che formulo a questo disegno di legge: il processo penale si risolve in una non risposta. Infatti è una non risposta, Presidente, che, come diremmo in Piemonte, lascia veramente «al Pian dei Babi» la parte offesa (scusatemi questo inciso, ma serve a rendere chiaro il concetto). Ricordo che tempo fa al tribunale di Ivrea, partecipai in qualità di difensore ad un processo per l'omicidio colposo di una stupenda ragazza di vent'anni. I due genitori arrivarono da Genova, forse con un attimo di ritardo, e il Presidente gli disse: «Guardate che la pena è stata patteggiata. Buongiorno». Lo sconcerto di questi genitori fu enorme.

Aggiungo che prima si patteggiava in dibattimento; mentre ora con le nuove norme si patteggia all'udienza preliminare. Quindi, ci saranno pro-



cessi per fatti gravissimi che non saranno pubblici: il patteggiamento si svolge nel corso dell'udienza preliminare che non è pubblica. Questa è la prima ragione di sostanza che mi induce a dichiararmi contrario al disegno di legge.

Vorrei poi sottolineare criticamente la previsione dell'articolo 1-*bis* ovverosia il subordinamento del patteggiamento «al fatto che non permanano conseguenze dannose o pericolose del reato eliminabili da parte dell'imputato»: ma pensiamo, ad esempio, ai reati di criminalità organizzata nell'ambito dei quali un imputato non può recuperare i pregiudizi. Paradossalmente, più è grave il reato, meno è possibile che le conseguenze dannose o pericolose siano eliminabili da parte dell'imputato. Si finisce, pertanto, per concedere senza condizioni il patteggiamento per fatti gravissimi mentre può darsi che un delinquente abituale per fatti meno gravi non possa usufruire totalmente di tale opportunità.

È una follia creare tre tipi di sentenze. All'articolo 2 noi abbiamo la sentenza di responsabilità penale che rende l'*albo nigro* e il quadrato rotondo, tanto per rendere il concetto; poi abbiamo la sentenza di patteggiamento per i reati che prevedono una pena non superiore ai due anni, sentenza che non ha effetto di responsabilità né fa perdurare nel tempo i suoi effetti penali; per i reati per i quali è prevista una pena compresa tra i due e i cinque anni, invece, abbiamo una terza sentenza. Basterebbe solo questo per condividere la giusta osservazione del relatore quando dice che c'è solo un distinguo di pene e non di tipo di reato. Ricordo sempre la bellissima sequenza del film «Stupro», quando l'avvocato difensore e il pubblico ministero si mettono d'accordo sulla qualificazione giuridica dello stupro. In questo caso, il pubblico ministero finirà per chiedere di patteggiare due anni e sei mesi perché almeno rimarrà qualche effetto. Tra l'altro, si dà di nuovo arbitro al pubblico ministero di decidere gli effetti della sentenza.

Da ultimo, la disposizione di carattere transitorio, che prevede la possibilità di ripatteggiare, è in disaccordo con tutta la giurisprudenza che è stata fissata per il giudizio abbreviato. Sappiamo – perché ne abbiamo discusso decine di volte – in cosa consista la possibilità del giudizio abbreviato; la Cassazione ha sempre sostenuto che si tratta di una norma processuale, anche se ha vantaggi pratici. In questo caso, riapriamo il dibattito, riapriamo i termini dell'appello, con conseguenze tragiche sui processi in corso. Non dimentichiamo che potrebbe essere cominciato l'esame delle prove. Con questa previsione una persona che inutilmente ha cercato l'esito processuale favorevole adesso ha la possibilità di patteggiare. Questa disposizione è il riflesso di un vero e proprio scollamento dalla realtà processuale.

Tutto è emendabile ma non ritengo superabile la prima obiezione, perché non possiamo estendere i casi di non processo e di non sentenza. Ne parlavo prima con la collega Magistrelli, cercando di trovare una soluzione. In realtà, non possiamo dire che il patteggiamento ha valore di sentenza, di riconoscimento di responsabilità, perché allora dovrebbe comportare accertamenti di merito molto più penetranti. Non dimentichiamoci

che il patteggiamento spesso altro non è che un riconoscimento di patteggiamento, al fine di congelare diverse responsabilità in seno alle associazioni criminali. È una normativa che prospetta a cascata alcuni problemi. Tra l'altro, se il patteggiamento fosse un riconoscimento di responsabilità, dovremmo dire che chi patteggia ma è innocente compie un reato di auto-calunnia. Le conseguenze logiche sono queste.

Ci sarà una serie infinita di problemi ma c'è un discorso di fondo che non posso accettare, che si faccia una giustizia in nome di una pretesa efficienza. Nella relazione del mio ottimo collega Pisapia leggo che «tutto questo dà una risposta più pronta alle parti civili». Non è vero, non darà una risposta alle parti civili.

FASSONE (*DS-U*). Il disegno di legge in discussione produce due ordini di conseguenze molto appariscenti e almeno altri due o tre meno vistosi ma ugualmente molto interessanti. Le conseguenze più appariscenti sono già state rilevate: si amplia ulteriormente l'area della cosiddetta giustizia negoziale e si abbatte la sanzione penale. La giustizia negoziale è già ampiamente rappresentata nel nostro ordinamento dal patteggiamento vigente, dal giudizio abbreviato, ma anche, non dimentichiamolo, dall'oblazione e dal decreto penale.

È già in atto da tempo, e il nuovo codice lo ha potenziato, uno scambio fra un certa quantità di pena e l'economia processuale. Questo scambio è stato oggetto di riflessioni e perplessità. Rammento che la Corte costituzionale, investita proprio della questione alla luce dell'articolo 27 della Costituzione, secondo cui la pena deve tendere alla rieducazione del condannato e quindi è abbattibile in tutto o in parte solo in funzione della rieducazione, si è trovata a dover giustificare un abbattimento anche cospicuo di pena laddove, sull'altro piatto della bilancia, non c'è nulla che attenga al percorso del soggetto, poiché si fa riferimento all'economia del processo. Come è noto, la Corte costituzionale ha giustificato la situazione affermando che l'abbattimento di pena, in questo caso, è giustificato in quanto permette all'apparato giudiziario di destinare le sue risorse ad altri interventi. Quindi, non si potenzia l'aspetto di prevenzione speciale ma quello generale. È questa la giustificazione che dobbiamo avere presente quando ci accingiamo ad esaltare un ulteriore aspetto negoziale, con un abbattimento di pena che, a questo punto, con il disegno di legge oggi in esame, diventa di due anni e mezzo; oggi l'abbattimento di pena è al massimo di un anno. Non voglio dire che sia ingiustificato, anzi anticipo che il mio parere complessivo sarà favorevole *iuxta modum*, ma alcune riflessioni vanno fatte.

In questo ambito, occorre tenere presente che alla luce di questa scelta, si restringe sempre più l'area del processo accusatorio in senso proprio. Il doloroso paradosso del codice vigente è quello di essere nato come proposta di un modello accusatorio che poi, per la sua estrema sofisticazione, si è rivelato sempre più difficilmente praticabile, producendo la necessità di convogliare un volume sempre crescente di contenzioso verso la giustizia negoziale. Non ignoro che nei Paesi anglosassoni, nell'ambito

della *common law*, questo accade, ma in Italia sta avvenendo con caratteri molto particolari e criticabili in un quadro complessivo di politica giudiziaria. Mi permetto di fare questa riflessione di fondo perché mi auguro che influenzerà sia i nostri lavori sia l'atteggiamento del Governo. Cioè, noi stiamo andando sempre più verso un doppio regime processuale: da una parte, un processo sempre più sofisticato, e quindi sempre meno praticabile dalla massa dei cittadini e sempre più portato a «inciampare in se stesso», e quindi ad essere caratterizzato da un alto grado di probabile impunità; dall'altra, un regime processuale estremamente convenzionale in cui il soggetto debole finisce per confluire, anche per spinte, non necessariamente spregevoli, di opportunità.

Un intervento di tale ampiezza in questa materia non è criticabile in sé, ma in quanto non sia preceduto da una ricognizione di come vanno alcune cose nella nostra giustizia, in particolare con riferimento ad alcune recenti riforme legislative. Dobbiamo sapere come va il capitolo della difesa di ufficio, il capitolo della difesa dei non abbienti, il capitolo del giudizio abbreviato, che la cosiddetta legge Carotti ha potenziato moltissimo e che sta producendo effetti, a quanto mi si dice, gravissimi su tutto il processo penale. Io non sono molto preoccupato del fatto che a questo punto ci sia ancora una spinta a chiudere comunque il procedimento, per cui anche l'innocente acconsente a patteggiare, sebbene potrebbe forse proclamare la sua innocenza ma varie difficoltà lo dissuadono. Infatti in questo caso, nella parte addizionale del patteggiamento siamo fuori dalla sospensione condizionale, quindi il soggetto sa che patteggia ma che poi va in galera, quindi è abbastanza probabile che chi patteggia sia un colpevole. C'è però tutta una serie di altre conseguenze, alcune delle quali enunciate dal senatore Zancan, che avrebbero preteso una ricognizione complessiva di questi riti alternativi.

Ad esempio, il secondo ordine di conseguenze vistose, cioè l'abbattimento della sanzione, non è cosa di poco momento. Secondo un inventario molto approssimativo che ho compiuto mentalmente, in questa forma di patteggiamento possono rientrare addirittura l'omicidio preterintenzionale, lo stupro di gruppo, tutti i reati di pedofilia. Nel predisporre le norme ci siamo ingegnati per evitare che i colpevoli di simili gravi reati non «scappassero» dal processo; ora in qualche modo «scapperanno», se non altro evitando una grossa fetta di sanzione. Infatti, è vero che la sospensione condizionale arriva solo fino a due anni, ma l'affidamento arriva a tre e la detenzione domiciliare a quattro; quindi, veramente, decarcerizziamo una serie di delitti che ci siamo ingegnati invece di mantenere ad un livello di pena significativo. Anche questo giustifica una riflessione ulteriore in termini di coordinamento di certi istituti indulgenziali, *latu sensu* parlando, poiché si tratta di interventi che non possono essere considerati singolarmente. Non che sia ad essi contrario, ma sono contrario alla solitudine con cui si interviene su «una scheggia» di ordinamento.

Allo stesso modo diventa indispensabile correlare questo intervento con una riflessione sul giudizio abbreviato. Mi sembra assolutamente contraddittorio che il patteggiamento, ove praticabile, produca il massimo di

economia processuale, con un abbuono di pena fino ad un terzo, quindi teoricamente anche di un giorno, mentre nel giudizio abbreviato (che con la legge n. 479 del 1979 è diventato solo parzialmente economico) l'abbattimento sia di un terzo addirittura su una pena teorica di trent'anni: quindi l'abbattimento di pena potrebbe arrivare a dieci anni, a fronte di un risparmio modestissimo. Ecco perché è indispensabile secondo me un intervento complessivo che tenga presente, come ho già ricordato, il *dictum* della Corte costituzionale, che esorta a far sì che gli abbattimenti di pena siano davvero correlati ad una giustificazione, altrimenti sono incostituzionali: il principio della legalità della pena vale *hic et inde*.

Sotto questo profilo, l'ulteriore esigenza è quella già affacciata dal collega Zancan. Non avrei obiezioni di principio ad un patteggiamento che arrivasse anche a soglie di pena molto più alte, purché fosse concepito come un *guilty plea*, un'ammissione di colpevolezza, e non, come è stato nel codice vigente ed è tuttora, come un semplice *nolo contendere*.

Spero che queste riflessioni non siano considerate inutili digressioni ma che veramente impongano un riesame complessivo della materia. Ormai abbiamo alle spalle tredici anni di applicazione del nuovo codice, nel bene o nel male; il Governo o anche il Parlamento dovrebbero opportunamente farsi carico, da un lato, di compiere una pausa di riflessione sulle innovazioni introdotte, dall'altro di fare una rimediazione *funditus* di questo e anche di altri problemi.

Questi sono gli effetti più vistosi e appariscenti. Ce ne sono poi altri meno vistosi e tuttavia significativi, che giustificano, questi sì, un intervento emendativo. Quanto ho detto prima sarebbe la premessa di un intervento frontale e non ho la presunzione di pensare di poterlo ottenere o realizzare, ma invece questi aspetti di dettaglio, uniti alle perplessità già avanzate dal relatore, mi sembra giustifichino interventi minimali, che pur non ribaltandone l'assetto e l'impianto rendano più accettabile il testo sottoposto al nostro esame.

Un primo effetto è l'ulteriore marginalizzazione della parte civile, non solo nel senso di cui ha già parlato il senatore Zancan. L'articolo 75 del codice di procedura penale stabilisce oggi – e continua a stabilire perché su questo ovviamente non si interviene – che se l'azione civile viene trasferita nel processo penale, tale trasferimento comporta la rinuncia al processo civile. Si può obiettare che la parte civile sceglie, da soggetto maturo, e corre il rischio; però la parte civile ha un interesse a essere presente nel processo penale, perché se il processo penale si conclude con una assoluzione, essa si preclude ogni pretesa risarcitoria nel processo civile; dunque la sua è una scelta non capricciosa ma sostanzialmente necessaria, a essere presente nel processo penale. Se però l'imputato patteggia, la parte civile non può ottenere il risarcimento non solo nel processo penale, ma, automaticamente, nemmeno nel processo civile, perché questa sentenza non fa stato, e deve iniziare da capo. Questa previsione esisteva già e quindi non è oggetto di doglianza nel disegno di legge in questione; però produce un grandissimo aggravio, perché per i processi in corso, in cui fino a ieri non era possibile il patteggiamento, la parte civile confidava

legittimamente di poter arrivare ad una sentenza, ma ora quegli stessi processi rischiano di concludersi con un patteggiamento e quindi con una preclusione per le parti civili.

Per cui ritengo opportuna quanto meno una norma transitoria che regoli le situazioni in cui vi sia una parte civile nei processi che oggi diventano patteggiabili e ieri non lo erano.

Altro aspetto di grande significato che sottopongo al relatore, perché mi pare non ne abbia fatto cenno (anche se non è oggetto di appunti critici ma di una riflessione su come ogni tessera del mosaico abbia riverberi su altre) attiene alle conseguenze che la riforma in esame comporta alla luce del disposto dell' articolo 197-*bis* del codice di procedura penale. Il condannato *ex* articolo 444 diventa testimone: deve rispondere, ovviamente come testimone, sul fatto altrui, anche qualora questo implicasse riverberi sul fatto proprio. È vero che deve rispondere anche se c'è stata una sentenza di condanna di tipo ordinario *ex* articolo 533 del codice di procedura penale, ma in questo caso, lo abbiamo previsto nella scorsa legislatura, può sottrarsi al debito testimoniale se nel processo che lo riguarda aveva negato la propria responsabilità o non aveva risposto. Invece, se è stato condannato in sede di patteggiamento, deve comunque rispondere. Questo è positivo, ed è una delle considerazioni che, nel bilanciamento tra pro e contro, mi induce a ripetere che è opportuno approvare questo disegno di legge ma con alcuni correttivi.

Questo provvedimento, infatti, comporterà un rafforzamento della possibilità di contraddittorio effettivo nel processo penale. Nella stesura dell'articolo 111, siamo partiti dal principio che l'accusato deve poter contraddire il suo accusatore e l'accusatore deve essere assoggettato al dovere di risposta, una volta che liberamente abbia scelto di rendere dichiarazioni nei confronti di altri. Sotto questo profilo, l'intervento ampliativo del patteggiamento è positivo, perché porta sempre di più il patteggiamento a configurarsi non solo come un *nolo contendere*, ma come una, almeno parziale, assunzione di responsabilità, cioè come riduzione del privilegio, per cui l'imputato non può essere costretto a rispondere. La linea di tendenza spinge verso questa evoluzione del patteggiamento, sulla quale mi sono permesso di richiamare l'attenzione.

Desidero enunciare alcuni suggerimenti per il relatore, sperando che possa accoglierli. Nell'articolo 1 del disegno di legge al nostro esame si elimina il riferimento alla pena pecuniaria contenuto nell'attuale formulazione dell'articolo 444 del codice di procedura penale, ma la mancanza di questo riferimento può produrre incertezze interpretative o preclusioni. A mio avviso, dovrebbe essere reintrodotta la dizione prevista nel codice vigente.

All'articolo 2 di questo provvedimento si stabilisce che alle pene maggiori di due anni non si applica alcuno dei benefici di cui all'articolo 445 del codice di procedura penale, comma 1, cioè l'esonero dalle spese, dalle pene accessorie, dalle misure di sicurezza ed anche la fruizione di quella condizione per cui la sentenza non fa stato negli altri procedimenti civili e amministrativi. Mi sembra che questa previsione non sia appro-

priata perché il riverbero su altri processi è consentito o inibito non in funzione della quantità della pena ma in funzione del tipo di accertamento. Se questo è un non accertamento, non mi sembra appropriato che la quantità della pena lo faccia diventare un accertamento. Con una certa fatica riconosco lo spirito della norma, perché vorrei una interrelazione fra questi processi, ma così come è strutturato oggi il patteggiamento non mi pare corretta una simile previsione. Secondo me, bisognerebbe scorporare il secondo periodo dell'articolo 445, di modo che la non applicabilità dei benefici, laddove la pena è alta, sia circoscritta. È infatti evidente che l'efficacia della sentenza di patteggiamento nei giudizi civili e amministrativi non può che dipendere dal tipo di accertamento inerente alla sentenza di patteggiamento medesima e le caratteristiche di tale accertamento non variano in dipendenza dell'entità della pena.

Per quanto riguarda l'articolo 3, si stabilisce formalmente che anche quel tipo di sentenza deve essere oggetto di revisione. Tale previsione è criticabile, perché l'articolo 444 già equipara la sentenza di condanna in patteggiamento alle altre sentenze di condanna ove non è diversamente stabilito e, non essendolo, dovrebbe già ritenersi tale. Mi è ben chiaro che l'impulso è nato probabilmente dalle motivazioni contenute nella sentenza delle sezioni unite della Cassazione penale del 1998, alle quali, tuttavia, occorrerebbe dedicare una riflessione. Le sezioni unite esclusero l'ammissibilità dell'istituto della revisione con riferimento alle sentenze di applicazione della pena su richiesta, perché in essa non può ravvisarsi la presenza di «prove» in senso stretto. Ricordo però che l'articolo 630 del codice di procedura penale prevede varie ipotesi, una sola delle quali è quella del contrasto delle nuove prove con quelle già assunte, mentre le altre (contrasto con una sentenza successiva, falsità di documenti accertata ed altro) sono suscettibili di verificarsi anche in un processo concluso con un patteggiamento. Sotto questo profilo, mi pare condivisibile la scelta.

L'articolo 4 del disegno di legge ha una *ratio* intuitiva: allorché si crea una nuova area di aspettative giuridiche, bisogna permettere che ne fruiscono anche coloro che prima non lo potevano. Ma confesso che mi inquieta molto la previsione di una sospensione del processo per il semplice fatto della presentazione dell'istanza. A mio avviso, occorre configurare quanto meno una delle due situazioni: in primo luogo, – come accennava giustamente il senatore Zancan – si può trattare di istanze che prima non erano punibili in quanto il tipo di reato e di pena eroganda non lo permetteva. Se il minimo nel precedente regime era, per esempio, di tre anni nessuno avrebbe presentato l'istanza di patteggiamento, semplicemente perché non era ammessa. In questo caso, è giusto che ora sia ammessa e questa è la mia formulazione principale.

In via subordinata, qualora non si volesse accogliere quella principale, come minimo deve essere richiesto che la ripresentazione della precedente istanza non sia fatta ai livelli di pena già proposti o respinti. Nell'ipotesi che un soggetto abbia chiesto un patteggiamento a due anni e il pubblico ministero e il giudice lo avessero respinto, non perché la pena edittale non lo permettesse, ma perché il fatto concreto giustificava una

sanzione più alta, la richiesta di patteggiamento dovrebbe essere ammissibile solo qualora non sia una mera riproposizione ma sia la richiesta per l'applicazione di una pena di entità superiore, ieri non ammissibile ma oggi sì; in caso contrario rischiamo di avere una serie di blocchi del processo che sono sempre dannosi e, in questo caso, anche ingiustificati.

PRESIDENTE. Prima di rinviare il seguito della discussione sarebbe opportuno fissare il termine per la presentazione degli emendamenti.

ZICCONI, *relatore*. Signor Presidente, propongo di fissare a lunedì 30 settembre 2002 alle ore 20, il termine per la presentazione degli emendamenti.

PRESIDENTE. Se non si fanno osservazioni, così resta stabilito.

Rinvio il seguito della discussione del disegno di legge ad altra seduta.

**(1272) Deputati FANFANI e CASTAGNETTI. – Modifiche al codice penale e al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, in materia di omissione di soccorso**, approvato dalla Camera dei deputati

**(1112) SCALERA. – Norme in materia di omissione di soccorso stradale**  
(Discussione congiunta e rinvio)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge n. 1272, d'iniziativa dei deputati Fanfani e Castagnetti, già approvato dalla Camera dei deputati, e del disegno di legge n. 1112, d'iniziativa del senatore Scalera.

Avverto che relativamente al disegno di legge n. 1272 è pervenuto il seguente parere della 1<sup>a</sup> Commissione permanente: «Esaminato il disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di competenza, parere favorevole, osservando, tuttavia, che appare inappropriata la deroga ai limiti delle condizioni di applicabilità delle misure coercitive previsti dai commi 1 e 2 dell'articolo 280 del codice di procedura penale, di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b)».

Per quanto riguarda invece il disegno di legge n. 1112, la 1<sup>a</sup> Commissione permanente ha espresso parere non ostativo.

Ha facoltà di parlare la relatrice, senatrice Magistrelli.

MAGISTRELLI, *relatrice*. Signor Presidente, la Commissione è chiamata a esaminare oggi le due proposte legislative in materia di omissione di soccorso. Si tratta del disegno di legge n. 1112, d'iniziativa del senatore Scalera, e del disegno di legge n. 1272, d'iniziativa dei deputati Fanfani e Castagnetti; quest'ultimo, già approvato dalla Camera nella seduta del 19 marzo 2002, a sua volta aveva assorbito un'altra proposta di legge analogo di iniziativa del deputato Lusetti.

Tutte le proposte di modifica legislativa in esame nascono dall'esigenza di adeguare lo strumento normativo alle vere e proprie emergenze

sociali legate ai comportamenti tenuti soprattutto recentemente in occasione di gravi sinistri stradali da chi aveva cagionato o aveva concorso a cagionare questi incidenti. Negli ultimi mesi si sono infatti moltiplicati i casi di persone allontanatesi dopo un incidente, lasciando privi di assistenza soggetti anche minorenni, feriti a volte gravemente, sottraendosi all'identificazione. Purtroppo, la diffusione di notizie in ordine a questi episodi non ha contribuito a far diminuire il fenomeno, che, anzi, ha registrato una crescita, probabilmente dovuta alla paura delle eventuali sanzioni, ma anche all'ignoranza delle norme penali.

Il disegno di legge n. 1272, come detto, giunge a noi dopo essere stato approvato con alcune modifiche dall'altro ramo del Parlamento. Nel testo trasmesso al Senato la proposta in esame consta di tre articoli, che intervengono rispettivamente sull'articolo 593 del codice penale (la norma che punisce l'omissione di soccorso), sull'articolo 189 del nuovo codice della strada (che parimenti prevede l'obbligo di fermarsi e prestare assistenza in caso di incidente stradale e punisce l'inottemperanza a tale obbligo) e sull'articolo 4 del decreto legislativo n. 274 del 2000, in materia di competenza del giudice di pace.

Entrando nel dettaglio, l'articolo 1 del disegno di legge n. 1272 interviene innanzi tutto sull'articolo 593 del codice penale senza mutarne gli elementi che definiscono il precetto, ma aumentando la sola sanzione. In particolare, vi è un inasprimento sia per la pena detentiva che per quella pecuniaria, stabilendosi che la cosiddetta omissione di soccorso sia punita con la reclusione fino ad un anno o con la multa fino a 2.500 euro. La modifica appare, in verità, più simbolica che concreta, come da più parti già osservato anche in occasione del dibattito alla Camera, sia perché rimangono immutati il precetto e la specie della pena, ed è pure mantenuta l'alternativa tra pena detentiva e pena pecuniaria, sia perché la norma di fatto non ha frequente applicazione. Tuttavia, l'inasprimento sanzionatorio per i casi di omissione di soccorso da parte di chi si imbatte in un suo simile che ha bisogno di cure, perché minore o ferito, è da vedere come un segnale significativo della rilevanza che il nostro ordinamento intende attribuire al valore della persona e alla cultura solidaristica, censurando con una pena significativa il comportamento di chi si disinteressa del prossimo e non si ferma a soccorrere chi si trova in difficoltà ed ha bisogno di aiuto.

L'articolo 2 del medesimo disegno di legge interviene poi a modificare l'articolo 189 del nuovo codice della strada, di cui al decreto legislativo n. 285 del 1992. Anche questa norma si pone in linea con quanto precedentemente affermato circa la finalità di sollecitazione di un atteggiamento solidaristico, con particolare riferimento alle ipotesi di incidente stradale. Tali situazioni costituiscono infatti i casi più frequenti di applicazione del dovere di assistenza e soccorso e, proprio per la loro frequenza e rilevanza e per i molteplici riflessi anche di tipo patrimoniale, richiedono l'adozione di comportamenti particolari da parte dei cittadini. Dal precetto dell'articolo 189, come attualmente formulato, si evince che gli utenti della strada rimasti coinvolti in un incidente sono tenuti a fermarsi, a pre-



stare l'assistenza occorrente a coloro che eventualmente abbiano subito danni alla persona, a porre in atto ogni misura idonea a salvaguardare la sicurezza della circolazione e a fornire generalità e le altre informazioni utili alle persone danneggiate.

Con la modifica in esame viene innanzi tutto elevata, oltre che aggiornata con la conversione in euro, la sanzione amministrativa prevista per chi, in caso di incidente comunque collegabile al suo comportamento e da cui sia derivato un danno alle sole cose, non ottempera all'obbligo di fermarsi. Questa sanzione, prima prevista in una somma oscillante tra le 254.000 lire e il milione di lire, ora può essere compresa tra i 250 e i 1.000 euro. Si aggiunge poi, ed è una novità rispetto alla disciplina previgente, la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da quindici giorni a due mesi, nel caso che dal fatto derivi ai veicoli coinvolti un danno grave, tale da determinare la necessità della revisione del veicolo, prevista dall'articolo 80, comma settimo, dello stesso codice della strada, quando in conseguenza dei danni possono sorgere dubbi sulle condizioni di sicurezza per la circolazione.

Quest'ultimo presupposto può non essere immediatamente verificabile, essendo a volte necessario un accertamento tecnico del veicolo, per cui la sanzione accessoria potrebbe intervenire anche a distanza di tempo dal fatto, ma il richiamo all'articolo 80 permette di disporre di un parametro certo e riscontrabile della gravità del danno eventualmente subito dal veicolo, indipendentemente dalle sue precedenti condizioni o dalle sue caratteristiche.

Il successivo comma 6 del citato articolo 189, come modificato dalla presente proposta, attiene alle ipotesi di incidente con danno alle persone. Viene anche qui elevata nel massimo la sanzione – che questa volta è penale – per chi, in caso di incidente comunque ricollegabile al suo comportamento, non ottempera all'obbligo di fermarsi: costui è ora punito con la reclusione fino a 3 anni. Alla pena è collegata anche in questo caso la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da 3 mesi ad 1 anno.

Viene poi generalizzata l'applicabilità – sempre per chi non ottempera all'obbligo di fermarsi in caso di incidente con danno alle persone – delle misure cautelari personali coercitive (divieto di espatrio, obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria, divieto e obbligo di dimora, arresti domiciliari, fino alla custodia cautelare in carcere).

Infine, mentre in precedenza era prevista la possibilità di arresto solo per il conducente che si fosse specificamente dato alla fuga, con la presente modifica si estende alla semplice inottemperanza all'obbligo di fermata la facoltà di arresto in flagranza, ai sensi dell'articolo 381 del codice di procedura penale (arresto facoltativo in flagranza), e ciò anche al di fuori dei limiti previsti da questa norma. Tali limiti, lo ricordo, attengono non solo alla misura della pena edittale – che deve essere della reclusione superiore nel massimo a tre anni, se non si tratta delle ipotesi specificamente previste dalla norma – ma anche alla gravità del fatto e alla pericolosità del soggetto, che devono essere tali da giustificare la misura.

Come detto, questi limiti non sarebbero vincolanti nelle ipotesi di incidente stradale con danno alle persone.

Anche il comma 7 dell'articolo 189, che riguarda la pena per chi, sempre in caso di incidente comunque ricollegabile al suo comportamento, non ottempera all'obbligo di prestare l'assistenza occorrente alle persone ferite, è modificato nella misura della pena (ora stabilita nella reclusione fino a 4 anni) e nella aggiunta della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida (per un periodo non inferiore a un anno e 6 mesi e non superiore a 5 anni).

L'ultimo articolo del disegno di legge interviene sulla competenza giurisdizionale per materia, sottraendo alla competenza del giudice di pace (e trasferendole alla competenza del tribunale) sia le ipotesi di omissione di soccorso previste dall'articolo 593, commi 1 e 2 del codice penale, sia l'ipotesi di cui all'articolo 189, comma 6, del codice della strada (inottemperanza all'obbligo di fermarsi in caso di incidente con danni alle persone). L'inottemperanza all'obbligo di assistenza apparterrebbe automaticamente alla competenza del tribunale, a seguito del previsto aumento del limite massimo della pena. Quest'ultima disposizione consente di rendere completamente applicabili le modifiche inerenti alla facoltà di arresto in flagranza e alla adozione delle misure cautelari personali, compresa la custodia in carcere. Se la competenza fosse stata conservata in capo al giudice di pace, non sarebbe stato infatti possibile applicare tali misure, riservate alla decisione dei giudici togati.

Il disegno di legge n. 1112, a differenza di quello che ho appena illustrato, è al suo primo esame parlamentare, essendo di iniziativa di un componente del Senato, il senatore Scalera. Anche questo provvedimento interviene sull'articolo 593 del codice penale modificando la pena ivi prevista, elevandola nel massimo fino al limite di tre anni di reclusione e di 2.582 euro di multa, ferma restando peraltro, l'alternatività fra le due sanzioni.

Con il successivo comma la proposta di legge in esame, invece, introduce nel codice penale una nuova figura delittuosa, definita «omissione di soccorso a seguito di incidente stradale», collocandola fra i delitti contro la persona e in particolare fra i delitti contro la vita e l'incolumità individuale. La nuova normativa punisce chi, avendo causato o concorso a causare un sinistro stradale nel quale vi siano feriti o pericolo per le persone, si allontani senza prestare il soccorso o l'assistenza occorrenti, ovvero senza darne avviso alle autorità. Il colpevole di tale comportamento è punito con la pena della reclusione da uno a cinque anni, aumentabile fino al doppio in caso di comportamento omissivo dal quale derivino lesioni personali o addirittura la morte di una o più persone. È prevista inoltre la sanzione amministrativa accessoria – applicabile anche dal giudice penale, se non già applicata in sede amministrativa – della sospensione della patente di guida per un periodo non inferiore a un anno e non superiore a cinque anni. Nei casi di maggiore gravità, si prevede che la patente sia revocata.

La proposta di modifica prevede infine la punibilità del fatto, con la reclusione fino a tre anni, anche quando commesso con colpa, peraltro senza la previsione di un limite minimo di pena, per consentire – questa è l'intenzione del proponente – al giudice la comminazione di pene anche minime nei casi di particolare lievità. La punibilità per colpa è finalizzata a rafforzare il richiamo rivolto a tutti gli utenti della strada al dovere di attenzione, evitando il possibile ricorso a scusanti di carattere soggettivo e imponendo a tutti maggior prudenza e diligenza.

Il raffronto tra i due testi in esame permette di rilevare il comune intento di intervenire sulla pena prevista dall'articolo 593 del codice penale (rispetto alla quale le differenze sono davvero minime, direi insignificanti) e di incidere sulla materia dell'omissione di soccorso collegata al verificarsi di un sinistro stradale. Riguardo a questo secondo aspetto, ci viene chiesto primariamente di valutare l'opportunità di limitare l'intervento alla modifica della norma già esistente e prevista dal codice della strada ovvero di estenderlo alla creazione di una ulteriore figura delittuosa da inserire nel codice penale. Ipotesi, questa, che pone l'ulteriore problema del necessario coordinamento fra le due diverse discipline del medesimo oggetto.

Propongo che i due provvedimenti siano discussi congiuntamente, assumendo come testo base il disegno di legge n. 1272, già approvato dalla Camera dei deputati.

PRESIDENTE. Se non si fanno osservazioni, così rimane stabilito.

Rinvio il seguito della discussione congiunta dei disegni di legge ad altra seduta.

*I lavori terminano alle ore 16,50.*

